

Atti.

1.5.2

Legnano, 24 novembre 1976


Caro Garibaldi,

facendo seguito alla conversazione telefonica,
Ti accludo la richiesta rivolta dal Centro Comunitario SS. Mar-
tiri di Legnano all'Assessorato.

Da quanto ne so io, la pratica è nelle mani
della Dott.sa Guerzoni. La Regione Lombardia nello scorso an-
no aveva stanziato la cifra di £. 1.000.000.

Mi raccomando a Te per quanto potrai fare e Ti
invio i miei più cordiali saluti.

(Peppino Poggi)




A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a stylized 'P' below it, positioned above a horizontal line.

Al Prof. GIUSEPPE GARIBALDI
Assessore alla Cultura
Regione Lombardia

M I L A N O

N. 1 All.



Centro Comunitario
SS. MARTIRI - LEGNANO
V. VENEZIA 60 - TEL. 593.167/548.841

24-11-76

Caro Goggi,

ti allego la fotocopia della
domanda gestita in gennaio all'Anemo-
re Fontana per il C.C.

La pratica è nelle mani della dottoressa Guer-
zoni dell'Anemorato alla Cultura della Regione
Lombardia, che cura questo settore e che è
al corrente di tutto l'iter finora seguito quest'an-
no e gli altri anni (lo scorso anno la Regione ave-
va stanziato £ 1.000.000 - un milione - per il C.C.)
(come risulta dalle pubblicazioni apposite stampate).
Ti saluto cordialmente. Arrivederci presto.

don Franco

maestro del lavoro
Giuseppe de Götzen
industrial designer
20025 Legnano (Milano) Italy
viale Luigi Cadorna, 6
telefono n. (0331) 593008

1.52

Au.

Illustre Signor Sindaco

Poggi dr. Giuseppe

Municipio Città di


20025 LEGNANO

Legnano, 26/10/76

Illustre Signor Sindaco,

La prego disporre
per una breve udienza affinché mi sia
possibile illustrarle la disponibilità
sociale offerta dai Maestri del Lavoro
della nostra città.

Cordiali saluti.



5/11
76
Gi.
giardini
Montebello 9/11
n. 11

conoscenza tecnica, esperienza e sensibilità
visiva atte a determinare materiali, costruzione,
meccanismi, colore, finiture e decorazione di
oggetti riprodotti con procedimenti industriali



PARROCCHIA PREPOSITURALE DI S. MAGNO

PIAZZA S. MAGNO - Tel. 47856

20025 LEGNANO

8.11
26

1.5.2

Al

Dott. GIUSEPPE POGGI

Sindaco di

Legnano

In occasione della festa liturgica di S. Magno,
Patrono delle nostra città di Legnano, sono
lieto di invitarLa, insieme con la nuova Giun-
ta Comunale, a partecipare alla S. Messa che ver-
rà celebrata nella Basilica di S. Magno, alle o-
re 18.45 di venerdì 5 novembre p.v.

In attesa di incontrarLa, La saluto con stima.

d. Giuseppe Cantù

G. Cantù

Aut

COMITATO DI STUDI E RICERCHE
SULLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

IL DIRETTORE

56100 Pisa 20 Novembre 1976

Piazza Giuseppe Toniolo, 2 - Telef. 571181-571198

III.mo Signor Sindaco,

Le inviamo in omaggio,

Comitato Scientifico:

Prof. GINO BARBIERI

Préside della Facoltà
di Economia
e Commercio
nell'Università
di Padova

Prof. GUIDO MENEGAZZI

Ordinario di Politica
Economica
e Finanziaria
nell'Università
di Padova

Prof. GIUSEPPE MIRA

 Rettore
dell'Università
Internazionale
di Studi Sociali
di Roma

Prof. VITALIANO ROVIGATTI

Docente
nell'Università
Internazionale
di Studi Sociali
di Roma

quale Sindaco di Legnano l'estratto di un articolo che viene pubblicato in esclusiva sul prossimo numero della rivista di vita economica "Studi economici e sociali", dal Presidente dell'IRI, prof. Giuseppe Petrilli, dal titolo "il ruolo del commercio estero nella presente congiuntura italiana".

I problemi dei comuni, nel 1977, saranno seguiti, data anche la delicatezza del momento, con particolare interessamento, dalla nostra rivista, giunta all'XI anno di vita. Pubblicheremo una serie di articoli nei comuni sui prossimi numeri della rivista che, con il 1977, approfondirà ulteriormente la trattazione dei temi nel campo della politica economica e finanziaria. Per la parte redazionale, ci avremo volentieri di quei comunicati stampa che Ella vorrà farci pervenire.

Sulla rivista suddetta vengono pubblicati, tra l'altro, i risultati del Comitato di Studi e ricerche sulla programmazione economica del Centro "G. Toniolo", al quale hanno aderito 16 Ministri dell'attuale Governo, tra cui il Presidente del Consiglio.

Hanno pubblicato articoli sulla rivista, tra gli altri L'ex Governatore della Banca d'Italia, dott. Guido Carli, il Presidente dell'IRI, prof. Giuseppe Petrilli, il Presidente dell'ACRI, prof. Giordano Dell'Amore; il Presidente della Montedison, dott. Cefis. L'ultimo numero ha pubblicato un articolo del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Siamo fiduciosi che, come già gli anni scorsi, Ella vorrà mantenere all'è nostra rivista, che ha raggiunto una larga diffusione in Italia e all'estero, la Sua fiducia, provvedendo, per il 1977, a rinnovare l'abbonamento alla stessa. L'importo dell'abbonamento sostenitore alla rivista di vita economica "Studi economici e sociali", già sottoscritto lo scorso anno dal Sindaco di Legnano, ammonta, per il 1977, a L. 30.000 annuali.

A Sua disposizione per quanto potremo essere utili, anche mediante la pubblicazione gratuita di comunicati stampa, Le portiamo i migliori saluti e anticipati ringraziamenti anche da parte dei membri del Comitato scientifico redazionale della rivista: prof. G. Barbieri, il prof. G. Mira, il prof. G. Menegazzi, il prof. V. Rovigatti.

(prof. Romano Molesti)

III.mo
Signor Sindaco di Legnano
Via Crispi, 5
LEGNANO

All.: 3

Rozzorio Signor Sindaco, 1.5.1

la reciproca simpatia, che le
legava al nostro Caso, ci ha fatto sentire
la sincerità della sua partecipazione
al nostro dolore.

La preghiamo di perdonare il nostro
vivo grazie anche all'Amministrazione
Comunale

1.5
1.5
Oreste Bonelli e figli

PREMESSA

A.S.

La città-come punto d'incontro d'interessi sociali, economici, culturali- vive quando non si traduce* in una semplice stazione d'arrivo di treni incapaci di ripartire, se non si esaurisce in un caotico affastellarsi di ghetti residenziali, professionali, magari razziali o anche solo generazionali, ma riesce a garantire la libera circolazione degli uomini, delle idee, degli interessi , e quindi il loro reciproco arricchimento.

Città "storiche" sono quelle che nel tempo hanno trovato questa armonia distributiva, questa capacità di fusione, diventando un polo non repulsivo anche per la campagna.

Esattamente si parla di riconquista della città, perchè sempre più generalizzata è la degenerazione dei valori urbani, soprattutto a seguito dell'accelerata transizione da una civiltà che potremmo definire tradizionale ad un mondo che vede gli uomini partire da un'acculturazione forse più omogenea: da un diffuso analfabetismo si è passati ad un obbligo

scolastico sempre più elevato: i mass media hanno circoscritto in termini sempre più ridotti la sfera della cultura individuale o comunque hanno esteso la cultura di base; le guerre, le lotte sindacali, le grandi migrazioni, le imprese multinazionali, le stesse manifestazioni sportive hanno "rimescolato" le popolazioni in misura non comparabile col passato.

Ma il genere di vita, più convulsa ed affannosa, e sostanzialmente più instabile, ha finito per necessitare uno sfrenato consumismo; ha reso troppo spesso irraggiungibile la proprietà abitativa soprattutto per la nuova generazione; ha indotto le classi più ricche a recuperare la privacy nelle mura di casa provocando una tensione dei valori abitativi e per converso trascurando l'adeguamento e addirittura la conservazione dei valori urbani.

Di qui, un anormale rialzo dei valori immobiliari nei "ghetti dei ricchi", oggetto pertanto di sfrenata speculazione; un progressivo degrado dei valori immobiliari nei "ghetti dei poveri"; una sempre più grave atrofia dei valori urbani per la cristallizzazione degli insediamenti e per la conseguente sclerotizzazione della circolazione di uomini e di idee.

In termini statico-economici, il fenomeno abitativo appare oggi caratterizzato in Europa da ~~una~~ una duplice tendenza:

-il progressivo miglioramento del tenore di vita - sul quale si innesta una forte spinta consumistica- porta ad una flessione dell'indice di affollamento. L'equivalenza abitanti-locali abitati sembrava un mito all'indomani dell'ultimo conflitto, ~~ed ora anche taluni paesi socialisti giungono addirittura a riconsiderare in termini positivi il problema della seconda casa.~~ ed ora anche taluni paesi socialisti giungono addirittura a riconsiderare in termini positivi il problema della seconda casa.

-la metropolitizzazione, per cui in Francia per esempio si prevede che a fine secolo l'80% della popolazione sarà concentrata in aree metropolitane, facendo nuovamente precipitare l'affollamento nella banlieues.

Questa duplice tendenza lascia agevolmente prevedere da una parte un notevole incremento del patrimonio abitativo nuovo e dall'altra un non meno notevole degrado del patrimonio abitativo esistente.

Con l'ausilio di statistici e sociologi, gli urbanisti dovrebbero essere in grado di costruire per

la prossima generazione, cioè per il 2000, un'ipotesi del fabbisogno di aree nuove (a diretta valorizzazione edilizia , e per opere di urbanizzazione) e di confrontarla con l'ipotesi di recupero dei centri storici.

Altri relatori parleranno di costi (sociali, culturali, ecc.) dell'abbandono dei centri storici: qui si considera il problema economico finanziario, avanzando alcune ipotesi di lavoro per soluzioni locali e generali.

oooooooooooooooooooo

PROBLEMI

Frutto di un'opera tenace di difesa e di una forse più difficile azione di recupero, la città rappresenta un "valore aggiunto" rispetto ad un semplice agglomerato di abitazioni: chi trae beneficio da questa rendita, e chi è chiamato a pagarne il prezzo?

Il problema della rendita fondiaria viene normalmente in considerazione nel suo elemento "attivo", per l'incremento di valore di suoli a mutata destinazione, o per l'incremento di valori immobiliari provocati

dall'esecuzione di opere pubbliche, collettive o comunque di terzi.

Pare opportuno accennare anche al fenomeno inverso, oggettivamente prevedibile sulla falsariga di quanto si è verificato in altri paesi a forte concentrazione metropolitana: e cioè ad una rendita fondiaria negativa conseguente da una parte all'abbandono urbano e dall'altra al degrado immobiliare.

Se è vero che nulla si crea e nulla si distrugge, sembra lecito suggerire un'ipotesi di regime dei suoli che compensi tra loro i due fenomeni, vuoi concentrandone il verificarsi nella stessa mano pubblica o collettiva, vuoi attraverso adeguati strumenti fiscali e creditizi.

* * * *****

Un secondo problema è posto dalla mummificazione dei valori culturali : al di là delle contestazioni politiche, è tendenza generalmente riscontrabile quella di conservare monumenti, siti ed ambienti "ad perpetuam memoriam".

Giova sin d'ora considerare il costo di tale conservazione, della relativa sistemazione, della relativa esibizione.

Il principio , in Italia anche costituzional-
mente sancito, dell'imparzialità della ^{Pubblica Amministrazione} ~~PA~~ viene ad
urtarsi -provocando problemi pressochè insuperabili
se non affrontati in radice- contro una circostanza p
praticamente generalizzata: ogni centro storico rap-
presenta un "unicum" non solo, ma il suo tessuto edi-
lizio è costituito da infinite posizioni--residenziali,
professionali, commerciali, artigianali- di marcata in-
dividualità.

ISTITUTI GIURIDICI

- demanializzazione dei valori urbani-culturali-urbani
- stici-il suolo
- diritto di superficie
- demanio culturale
- assegni sociali di alloggio (allocation logement)
- Aide à la pierre, à la personne, à la ville
- disciplina urbanistica
- esproprio
- formazione di demanii comunali
- alloggi-parcheggio (operation tiroir)?
- isole pedonali e centri commerciali

STRUMENTI AMMINISTRATIVI

Studio della dimensione di intervento

--comunitari

--nazionali

--regionali--

llocali

--enti ad hoc

EN

MEZZI FINANZIARI

--fisco: ~~im~~-imposizioni

--agevolazioni, esenzioni

--credito

--fondo per contributi (esempio FEOGA)

--fondo UNESCO du patrimoine mondial

Stu

1.5

PROT. N. 20077

Legnano, 31 agosto 1976


Caro Collega,

La ringrazio per l'invio dello schema della relazione che intende tenere al prossimo Convegno di Strasburgo.

Sono d'accordo con l'impostazione da Lei data ai temi da trattare e sulle valutazioni molto ben centrate che la relazione esprime in torno alla problematica di una moderna concezione della città.

Colgo l'occasione per salutarLa cordialmente.

(Ing. C. Croci Candiani)




Ill.mo Sig.
Avv. CESARE TRABESCHI
Sindaco del Comune di
BRESCIA



IL SINDACO DI BRESCIA

11 agosto 1976



Egregio Collega,

mi permetto allegarle uno schema di relazione per il prossimo Convegno di Strasburgo, assai grato se riterrà di farmi avere osservazioni e suggerimenti in tempo utile perchè ne possa tener conto nella stesura definitiva.

Confido poi incontrarla al Convegno stesso- che mi pare non privo d'interesse per le nostre città- e La saluto con cordiale colleganza.

(avv. Cesare Trebeschi)

~~Dava Trebeschi~~
4

~~Cesare Trebeschi~~
10/8 4

28.9.76
Segretario

1.5

Am.

REGIONE LOMBARDIA

IL PRESIDENTE

Circ. n. 90

Milano, 24 agosto 1976

Ai Presidenti delle Amministrazioni
Provinciali

Ai Sindaci dei Comuni della
Lombardia

Ai Presidenti delle
Comunità Montane

Al Presidente del Consorzio per la
tutela del Parco della Valle del
Ticino

Ai Presidenti dei Comitati
Provinciali Caccia


All'Ispettore Regionale
alle Foreste

D. c.

Agli Assessori Regionali

Al Comitato Regionale di
Controllo

Alle Sezioni provinciali del
Comitato Regionale di Controllo



Oggetto: Legge regionale 20 agosto 1976, n. 28 "Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale"

1. Premessa

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'entrata in vigore, in data 26 agosto della L.R. 20 agosto 1976, n. 28, recante "Disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale", con la quale si è inteso unificare le procedure per l'accertamento e la repressione delle violazioni di norme contenute in leggi regionali, ovvero in leggi statali riguardanti materie trasferite o delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, per le quali è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Oltre l'evidente estraneità dall'ambito di applicazione della legge in argomento di ogni ipotesi di illecito configurabile unicamente come contravvenzione prevista dalle leggi penali e punita con ammenda, va sottolineato l'ulteriore limite (articolo 1) per il quale restano ferme sia le disposizioni attualmente in vigore per la repressione delle violazioni di norme tributarie e finanziarie, che le disposizioni, anche procedurali, relative all'applicazione di sanzioni specifiche aventi caratteri di risarcimento del danno, di remissione in pristino stato, o comunque riparatorie. In altre parole, la legge in argomento regola ed unifica le procedure per l'applicazione di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie aventi carattere afflittivo.

Del pari, non rientrano nell'ambito di applicazione della legge le sanzioni previste dall'art. 41 della legge urbanistica statale 17 agosto 1942 n. 1150.

Entro il predetto limite, la legge in argomento opera, pertanto, in tutti i casi nei quali norme regionali ovvero norme statali in materie trasferite o delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, prevedono che all'autore di una condotta (attiva od omissiva) espressamente vietata sia inflitta una sanzione pecuniaria di carattere amministrativo.

2. Competenze ad irrogare le sanzioni

Occorre far capo a ciascuna legge che prevede il comportamento vietato e la conseguente sanzione, per stabilire, di volta in volta, l'autorità amministrativa competente all'irrogazione della sanzione stessa.

Ove, peraltro, la legge sostanziale non disponga esplicitamente sul punto, la competenza ad irrogare la sanzione è del Sindaco del Comune nel cui territorio l'illecito si è verificato (art. 2, primo comma).

A questo proposito, l'individuazione concreta del Comune competente deve essere fatta con riguardo al luogo dove è stato realizzato ciò che la legge vieta, cioè al luogo nel quale si è prodotto il risultato, quando trattasi di trasgressioni caratterizzate da un "evento"; invece al luogo dove è realizzato il comportamento illecito, quando trattasi di trasgressioni che si consumano, indipendentemente dalla effettiva produzione di un danno, attraverso una condotta di per sé vietata.

Nelle ipotesi di violazioni sanzionate da norme statali in materie delegate, la legge in argomento stabilisce che la competenza alla repressione è "subdelegata" al Sindaco del Comune competente per territorio.

Questa ultima disposizione acquista particolare rilevanza in tema di illeciti "depenalizzati" da leggi statali, recenti o meno recenti, tra le quali principalmente la legge 24 dicembre 1975, n. 706 (art. 2 secondo comma).

L'attribuzione del potere di irrogare la sanzione anche in caso di subdelega comporta la titolarità, in capo a ciascuna amministrazione competente, dei proventi relativi.

3. Accertamento

Di particolare rilevanza è la puntuale osservanza delle norme regolatrici della fase di accertamento, in quanto essa risponde alla duplice esigenza di assicurare obiettiva validità alle rilevazioni dell'accertatore e sufficienti garanzie per il cittadino nei cui confronti viene accertata la trasgressione. Ciò anche in considerazione del fatto che, con la legge in argomento (anche attraverso le modificazioni e le abrogazioni che essa contiene negli articoli da 15 a 21) viene eliminata qualunque fase di ricorso, impugnativa o gravame di ordine amministrativo avverso i provvedimenti repressivi, e tutto viene ricondotto all'opposizione giudiziaria che il trasgressore può proporre avverso la successiva ingiunzione di pagamento.

E' evidente che l'inosservanza delle norme procedurali sull'accertamento si ripercuoterebbe, in quella sede, sulla legittimità della pretesa sanzionatoria.

All'accertamento possono procedere (art. 3) gli speciali organi che ciascuna legge sostanziale di volta in volta individua. E' peraltro attribuita una competenza di carattere generale agli Organi di polizia urbana e rurale esistenti presso ciascun Comune e altresì al personale a ciò destinato con apposito provvedimento del Presidente della Giunta regionale, con l'unica condizione della loro riconoscibilità mediante appositi documenti.

Resta altresì impregiudicato il potere di accertamento che le norme in vigore attribuiscono agli organi statali di polizia.

Inoltre (art. 4), in considerazione di situazioni per le quali si richie-
dano particolari conoscenze tecniche, ovvero dove già esistano o sia neces-
sario istituire Guardie giurate, è consentito al Presidente della Giunta
regionale attribuire a Guardie giurate volontarie il potere di accertamen-
to limitato a singole materie. Parimenti, le autorità competenti alla re-
pressione delle trasgressioni potranno essere sollecitate ed aiutate a pro-
cedere ad accertamenti, che dovranno comunque e sempre essere effettuati in
via diretta dal personale che ne ha formale legittimazione, da parte di al-
tri Enti pubblici ovvero di Associazioni, anche private, purchè si tratti,
in quest'ultimo caso, di Enti dotati di formale riconoscimento giuridico ed
i cui fini istituzionali corrispondano alle esigenze tutelate dalle dispo-
sizioni di legge che si ha motivo di credere possano essere violate (art.
4 secondo comma).

In tutti i casi, l'attività di accertamento, che ha effetti giuridici di
contestazione nei confronti del trasgressore, consiste nella compilazione,
fatta sul luogo dell'accertamento, dell'apposito processo verbale, il cui
contenuto è tassativamente stabilito dall'articolo 5. In relazione a ciò,
si suggerisce, anche in prima applicazione del disposto dell'ultimo comma
dell'articolo stesso, l'adozione di un modello conforme all'allegato 1) del-
la presente circolare.

Esso consente (con apposite brevi annotazioni di richiamo) una compilazio-
ne esauriente ed efficace, la quale va effettuata comunque, dal solo ver-
balizzante, senza necessità di sottoscrizione da parte del trasgressore al
quale, se presente, va fatta consegna di copia conforme anch'essa, ovvia-
mente, sottoscritta dall'Agente accertatore.

Talune voci indicate nello schema allegato possono non essere utilizzabi-
li in tutti i casi: quella relativa alla individuazione del datore di la-
voro, che è rilevante solo se sussiste la responsabilità solidale di costui
(art. 7, primo comma, per avere, il trasgressore, agito quale dipendente)
ovvero degli esercenti le potestà familiari nei confronti del minore; quel-
la relativa a società, enti e simili, necessaria solo se il trasgressore
abbia agito quale amministratore o legale rappresentante della stessa per
cui sussiste la responsabilità sussidiaria di cui al secondo comma dello
art. 7.

Lo stesso dicasi per la menzione della possibilità di effettuare il paga-
mento in misura ridotta (art. 10) indicando la relativa somma (metà del mas-
simo della sanzione prevista da ciascuna legge salvo quanto previsto dalle
leggi statali nelle materie delegate alla Regione, le quali restano in vi-
gore), da farsi solo quando la sanzione prevista per la violazione che si
accerta non superi, nel massimo, lire 500.000.=

Di particolare importanza è l'indicazione dell'ufficio o comando dal quale
dipende organicamente l'accertatore, che va apposta inizialmente dopo le ge-
neralità e la qualifica e va poi ripetuta in relazione alla facoltà del tra-
sgressore di presentare controdeduzioni (art. 8, sesto comma).

Tale indicazione non va apposta quando l'accertatore è agente volontario (guardia giurata non professionale, ecc.), nel quale caso, accanto all'avvertimento circa la facoltà di proporre controdeduzioni, va menzionata la autorità cui spetta il potere sanzionatorio, individuabile dalla legge in concreto violata o, nel silenzio, ravvisata nel Sindaco del Comune competente per territorio.

4. Consegna o notifica del verbale di accertamento

Ove non sia possibile la consegna manuale della copia conforme del verbale, questa sarà depositata, unitamente all'originale, presso l'ufficio o comando dal quale l'accertatore dipende ovvero, nel caso di personale volontario, presso l'autorità cui spetta irrogare la sanzione.

L'ufficio, comando o autorità di cui sopra trattengono in ogni caso l'originale e, qualora non risulti fatta la consegna della copia, dovranno notificarla (art. 8) al trasgressore nella consueta "via amministrativa," ovvero per raccomandata A.R., ovvero (solo se trattasi di persona irreprensibile, residente all'estero o di recapito sconosciuto) recando originale e copia all'ufficiale Giudiziario con richiesta di notificazione giudiziaria a norma del Codice di Procedura Civile.

La notificazione va parimenti fatta all'obbligato solidale e all'obbligato sussidiario eventualmente risultanti dal processo verbale.

Eseguita la consegna ovvero la notificazione, occorrerà attendere 30 giorni (decorrenti dall'avvenuta consegna o dall'avvenuta notifica) per le eventuali controdeduzioni del trasgressore o dei coobbligati in modo che possano essere recapitate anche lettere raccomandate eventualmente da costoro inoltrate il trentesimo giorno, dopo di che l'originale del processo verbale, la prova delle notificazioni se separata (ricevute postali) e le eventuali controdeduzioni vanno inoltrate al più presto possibile, all'autorità cui spetta irrogare la sanzione (ove essa non ne sia già in possesso per aver proceduto essa stessa alle notificazioni).

5. Irrogazione delle sanzioni

L'autorità competente, sia che abbia ricevuto il carteggio direttamente dall'agente accertatore (personale volontario) ed abbia quindi proceduto essa stessa ad eventuali notifiche ed alla ricezione delle controdeduzioni, sia che, viceversa, riceva il carteggio da uffici o comandi dopo la scadenza del termine concesso al trasgressore per controdedurre, esamina le risultanze in suo possesso e se riconosce infondato l'accertamento, archivia senz'altro la pratica.

Quando, viceversa, riconosca commessa la violazione (o alcune delle violazioni) adotterà il provvedimento irrogativo che potrà essere utilmente redatto nei termini di cui allo schema allegato 2 alla presente circolare.

E' palese che nessuna legittimità potrebbero avere provvedimenti di irrogazione fondati su fatti diversi da quelli accertati e quindi contestati, anche se in qualche modo desumibili dal carteggio successivo alla redazione del verbale.

Lo schema contiene parti che potranno essere omesse ove non risultino sussistenti soggetti solidalmente o sussidiariamente responsabili. A proposito di questi ultimi, qualora la loro esistenza venga a risultare dopo compiuto l' accertamento (ad esempio, ciò potrà verificarsi a seguito delle controdeduzioni del trasgressore), l' autorità cui spetta il potere sanzionatorio, prima di adottare qualsiasi provvedimento, dovrà procedere a notificare anche a costoro il processo verbale (in via amministrativa, ovvero con raccomandata a.r., ovvero nelle forme giudiziarie nei soli casi sopra ricordati) e quindi attendere che anche per essi decorrano interamente 30 giorni utili per controdedurre (articolo 11, secondo e terzo comma).

Nella fase di adozione del provvedimento di irrogazione va posta mente soprattutto alla necessità di fornire un accenno di motivazione, non schematico nè a stampiglia, sul contenuto delle controdeduzioni e sulla loro ritenuta infondatezza, nonché sulle ragioni per le quali non si ritenga di irrogare la sanzione nella misura minima stabilita dalla legge, per il che dovrà essere fatto cenno alle modalità dell' azione accertata e alla gravità del danno o del pericolo cagionati.

Va rilevato che la legge ha inteso espressamente escludere (art. 11 , ultimo comma) la possibilità che per più violazioni della stessa disposizione di legge commesse dal medesimo soggetto possa applicarsi una sanzione semplicemente aggravata, per cui quando siano accertate reiterate, ma distinte trasgressioni, dovranno essere irrogate altrettante sanzioni.

Si ritiene che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia soggetto al controllo.

Occorre tuttavia considerare che, entro i 60 giorni successivi alla consegna o notifica del verbale di accertamento, sia il trasgressore che gli eventuali responsabili solidali o sussidiari (art. 7) possono nelle ipotesi non escluse dalla legge medesima, effettuare il pagamento con effetti liberatori, nella misura indicata nel verbale stesso e comunque pari alla metà del massimo stabilito dalla legge (art. 10).

Può pertanto accadere che siffatto pagamento, che può essere effettuato anche presso l' ufficio o comando da cui dipende l' agente accertatore, sopraggiunga dopo le controdeduzioni ovvero in luogo di esse, ed in ogni caso entro un termine più ampio rispetto a quello entro il quale il trasgressore può controdedurre. Ovviamente, in qualunque fase del procedimento venga effettuato il pagamento in misura ridotta (e purchè risulti rispettato il tassativo termine di 60 gg.) l'intera procedura

si estingue, e nessun atto di riscossione coattiva può più essere intrapreso o proseguito.

Si richiama l'attenzione sulla necessaria osservanza del primo comma dell'art. 12 della legge (la comunicazione andrà effettuata all'Assessorato Regionale Affari Generali - Servizio Ecologia - Via Porlezza, 12 - Milano).

6. Ingiunzione

L'ingiunzione di pagamento è regolata in tutti i suoi aspetti di forma, contenuto ed efficacia dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, per cui si applica la procedura coattiva in uso per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

Nell'allegato 3 alla presente circolare si è tuttavia ritenuto di suggerire uno schema di ingiunzione adatto alle fattispecie in argomento. In esso è pertanto inserita ogni necessaria menzione degli atti del procedimento sanzionatorio, ivi compresa la parte riferibile alle sole ipotesi di sussistenza di debitori solidali e sussidiari di cui all'art. 7 della legge.

L'ingiunzione datata e sottoscritta dall' autorità che ha irrogato la sanzione, deve essere inoltrata al Pretore, nel cui mandamento ha sede l' autorità ingiungente, il quale vi appone il visto di esecutorietà previsto dall' art. 2 del citato R.D. n. 639 del 14 aprile 1910.

L' ingiunzione, in tal modo resa esecutoria, sarà quindi consegnata al Messo di Conciliazione o all' Ufficiale Giudiziario, identificabile in base alle vigenti norme del Codice di Procedura Civile, con richiesta di notificazione ai soggetti ingiunti.

Al momento della consegna, al Messo di Conciliazione o all' Ufficiale Giudiziario, alla ingiunzione andrà ammesso, in modo da formare un unico documento, il provvedimento di irrogazione della sanzione, sulla base del quale l' ingiunzione stessa è stata emessa (art. 13, terzo comma).

Si richiama l' attenzione sul fatto che per la notificazione sopramenzionata non può farsi ricorso ad altra forma che non sia quella del Messo di Conciliazione o dell' Ufficiale Giudiziario (art. 2 dell' R.D. 639/1910).

7. Pagamento, opposizione, esecuzione

Non sembra necessario nessun particolare chiarimento circa lo svolgimento delle fasi successive alla notifica dell' ingiunzione, in quanto il procedimento risulta in tutto e per tutto disciplinato dal più volte citato R.D. n. 639 del 14 aprile 1910.

In particolare, l' ingiunto potrà effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione, decorsi invano i quali l' autorità ingiungente farà richiesta all' Ufficiale Giudiziario ovvero al Messo di Conciliazione di procedere al pignoramento ai sensi degli artt. 5 e seguenti (esecuzione sui beni mobili) e 16 e seguenti (esecuzione sui beni immobili) del R.D. n. 639.

Qualora, invece, l'ingiunto proponga opposizione giudiziaria (atto di citazione), avrà inizio un procedimento civile di ordinaria cognizione dinanzi l' autorità giudiziaria, nel quale l' autorità ingiungente potrà, costituendosi, sostenere la legittimità del proprio operato, la sussistenza della trasgressione sanzionata e quindi la fondatezza della pretesa.

Il Giudice potrà sospendere l' esecuzione della ingiunzione in presenza del giudizio di opposizione, nei casi previsti dalla legge. Va segnalato che, mentre nella ipotesi dei debitori solidali (art.7 primo comma) l' autorità amministrativa può indifferentemente procedere ad esecuzione forzata contro ciascuno di essi e/o contro il trasgressore, nella ipotesi di debitori sussidiari (art. 7, secondo comma), per poter agire contro di essi occorrerà prima aver esperito atti esecutivi infruttuosi contro il trasgressore (debitore principale).

8. Pregiudizialità penale

Resta da chiarire la portata dell' articolo 14 della legge in forza del quale, in qualunque fase del procedimento amministrativo risulti dell' effettivo inizio di azione penale per gli stessi fatti accertati a titolo di trasgressione (ad esempio, a titolo di danneggiamento, ecc.), il procedimento stesso rimane sospeso.

Esso riprende il suo corso allorchè il Giudice penale abbia adottato pronuncia definitiva e irrevocabile, anche se trattasi di declaratoria di prescrizione del reato, restando in tal modo non compromessa la azionabilità della pretesa sanzionatoria, ben inteso entro i limiti dell' autonomo termine di prescrizione che ad essa si riferisce.

9. Abrogazioni e modificazioni (artt. da 15 a 21)

L' art. 15 della legge elimina le disposizioni procedurali non conformi alla nuova disciplina unificata, già contenute nella legge regionale n. 48/1974 (disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto).

L' art. 16 fa altrettanto con riferimento alla legge regionale n.59/75 (disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni di competenza regionale).

L' art. 17 colma una lacuna esistente nella legge regionale n. 58/1973 (riserve naturali e protezione della flora spontanea) in quanto commina sanzione amministrativa per la violazione di divieti in essa previsti ma originariamente non sanzionati e ne affida la irrogazione al Presidente della Amministrazione provinciale.

Con lo stesso articolo si è poi esteso l' ambito di applicazione delle anzidette previsioni sanzionatorie alle ipotesi di violazione di obblighi e divieti posti dalla legge regionale istitutiva del Parco Lombardo

della Valle del Ticino (n. 2/1974) ma non espressamente da essa sanzionate, affidandone l' irrogazione al Presidente del Consorzio del Parco.

L' art. 18 detta le sanzioni - irrogabili dal Presidente della Comunità Montana - originariamente non previste dalla legge regionale n. 81 del 1975 (disciplina delle piste di sci), nei casi di violazioni degli obblighi e divieti ivi sanciti.

L' art. 19 sostituisce, nella legge regionale n. 92/1975 (coltivazione delle sostanze minerali di cava), alla originaria competenza della Giunta Regionale, quella del Presidente in quanto spetta all' organo individuale emettere ingiunzioni in base alla nuova procedura unificata, ferma restando la devoluzione dei proventi delle sanzioni irrogate ai Comuni sul cui territorio è avvenuta la trasgressione.

L' art. 20 elimina dal corpo della legge urbanistica regionale (n. 51/1975) la norma procedurale concernente l' irrogazione delle sanzioni, in quanto la procedura da osservare è, d'ora innanzi, quella unificata.

Con l' art. 21, infine, dovendosi adeguare la legge regionale forestale (n. 8/1976) al sistema sanzionatorio generale ed unificato, si è proceduto a sostituire per intero il testo dell' art. 27 di essa, evitando così all' interprete una difficoltosa opera di coordinamento letterale.

Ne è derivato che anche la previsione delle sanzioni "riparatorie" già comminate per le ipotesi di danneggiamento di boschi (primo comma) - eccettuato il caso di comportamenti tuttora costituenti reato - seppure non rientranti nell' ambito generale di applicazione della legge in argomento, appare inserita nel nuovo testo in quanto correlata alla previsione (nuova) di sanzioni afflittive.

Per effetto di questa correlazione, la competenza all' irrogazione sia delle une che delle altre è stata attribuita al Presidente della Comunità Montana (territori montani) o al Presidente dell' Organismo Comprensoriale (territori non montani) e fino alla costituzione di esso al Presidente della Giunta Regionale, o all' Assessore delegato.


La competenza all' accertamento, mentre rientra nella regola generale per le violazioni passibili di sanzioni afflittive, è stata attribuita (secondo comma) agli agenti forestali per quanto riguarda le violazioni sanzionate in via "riparatoria".

Va sottolineato che in tal caso, non sarà più, come per il passato, l' Ispettorato Regionale alle Foreste a determinare il danno boschivo cagionato dal trasgressore, ma direttamente l' agente forestale accertatore il quale comunicherà la propria determinazione al Presidente della Comunità Montana o al Presidente dell' Organismo Comprensoriale (o in mancanza di quest' ultimo, al Presidente della Giunta Regionale in via transitoria). La procedura di accertamento non è, per il resto, innovata, posto che, va ribadita, la legge in argomento concerne solamente le sanzioni di carattere afflittivo.

I commi sesto, settimo e ottavo del nuovo testo dell' art. 27 della legge regionale n. 8/1976, riformulati per la già ricordata esigenza di correlazione, concernono tuttavia aspetti procedurali esclusivi della sanzione "riparatoria" (rifusione del danno boschivo) e pertanto non regolati dalla legge regionale in argomento in forza del limite posto dal secondo comma dell' art. 1.

Richiamata l' attenzione delle SS.LL. sui principali problemi interpretativi ed applicativi della nuova legge, si assicura che gli uffici regionali sono a disposizione degli Enti interessati ad ogni ulteriore opportuno chiarimento.

Cesare Golfari



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Golfari', written in a cursive style.



A small, illegible handwritten mark or scribble in the left margin.

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI TRASGRESSIONE

(Legge Regionale 20 agosto 1976, n. 28)

Oggi in
 (giorno, mese, anno) (comune, località)

io sottoscritto
 (cognome, nome del verbalizzante e sua qualifica)

dipendente da
 (ufficio o comando dal quale dipende il verbalizzante. L'indicazione non è necessaria quando trattasi di Guardie giurate volontarie)

ho accertato che il signor
 (cognome, nome, luogo, data di nascita ed indirizzo del trasgressore; ovvero « ignoti »)

ha
 (descrizione della condotta tenuta dal trasgressore: azione, omissione, mezzi e strumenti usati, luogo e tempo della condotta stessa, ecc.)

ed ha quindi violato le disposizioni di cui
 (norme di legge violate)

Sono presenti, in grado di testimoniare, i seguenti
 (cognome, nome e residenza di eventuali testimoni)

Il trasgressore, in sintesi, dichiara
 (breve riassunto delle dichiarazioni eventualmente rese dal trasgressore)

e dichiara altresì di avere agito quale dipendente da
 (ovvero, se minorenne, di essere soggetto alla potestà dei genitori).....
 (l'indicazione è necessaria solo per i casi nei quali il trasgressore dichiara di aver agito per disposizione del proprio datore di lavoro, ovvero nel caso di minori per i quali va indicato il nome dei genitori o di chi ne fa le veci)

(ovvero quale legale rappresentante, o amministratore di)

(l'indicazione è necessaria solo quando la trasgressione è accertata nei confronti di titolari di aziende, amministratori, gerenti, ecc. che abbiano agito nella loro qualità)

Il trasgressore è avvertito che entro trenta giorni da oggi può presentare, in carta legale, le proprie controdeduzioni, direttamente o per lettera raccomandata, al

(riportare l'indicazione dell'ufficio o comando dal quale dipende l'accertatore, ovvero se trattasi di Guardia giurata volontaria, indicare l'Autorità cui compete irrogare la sanzione)

e che entro sessanta giorni da oggi può pagare all'Autorità predetta la somma di Lire
 con effetto liberatorio.

Del presente verbale è consegnata copia conforme al trasgressore.

(ovvero: non si è potuta consegnare copia del verbale al trasgressore perché non presente).

.....
 (firma del verbalizzante)

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

Il Presidente della Provincia
di

oppure Il Sindaco del Comune
di

oppure Il Presidente della Comunità
Montana di

oppure ...altra autorità cui compete
irrogare la sanzione...

Letto il processo verbale datato..... con il quale è stata accertata
a carico di

la violazione delle disposizioni contenute negli articoli della legge

commessa in

Verificata la regolare notificazione del predetto verbale avvenuta per

.....
(consegna, in via amministrativa, per mezzo di lettera raccomandata, per mezzo di Ufficiale Giudiziario)

Lette le controdeduzioni presentate dal trasgressore nei termini di legge.

Ritenuto che dagli atti risulta la sussistenza della trasgressione accertata

(ovvero: la sussistenza della violazione delle disposizioni contenute negli artt.
della Legge) (1) in quanto (2)

Tenuto conto delle modalità dell'azione e dell'entità dell'evento prodottosi (3)

e dei precedenti del trasgressore già incorso in trasgressioni amministrativamente sanzionate; (4)

Visto l'art. 11 della Legge Regionale 20 agosto 1976, n. 28

Irroga

Per la violazione di cui in premessa la sanzione amministrativa nella misura di Lire

Dagli atti di accertamento risulta altresì che sussiste la responsabilità solidale (ovvero: sussidiaria) (5)

..... ex art. 7 della Legge Regionale 20 agosto 1976, n. 28, a carico di

al quale è stata pure fatta notificazione del verbale di accertamento, in quanto il trasgressore risulta aver agito quale

(ovvero: in quanto il trasgressore è minore, soggetto alla potestà dei genitori).

Data

.....
(Firma)

- (1) La dizione va usata in luogo dell'altra quando si ravvisino sussistenti solo alcune delle trasgressioni accertate.
- (2) Se vi sono state controdeduzioni del trasgressore, occorre brevemente motivare il mancato accoglimento; in caso contrario, basterà enunciare «nessuna controdeduzione ha formulato il trasgressore».
- (3) Ove non si ritenga di irrogare la sanzione nella misura minima, occorre brevemente motivare la gravità.
- (4) Se risultano.
- (5) Si verifica la prima ipotesi quando il trasgressore abbia agito quale dipendente e per ordine del proprio datore di lavoro il quale è, pertanto, responsabile solidale; ovvero quando il trasgressore sia un minore nel qual caso è responsabile solidale il genitore o chi ne fa le veci. Si verifica la seconda ipotesi quando il trasgressore abbia agito quale responsabile, amministratore, legale rappresentante, gerente e simili di azienda, società, ecc. nel qual caso responsabile sussidiaria è appunto la società.

INGIUNZIONE

Il Presidente della Provincia
di
oppure Il Sindaco del Comune
di
oppure Il Presidente della Comunità
Montana di
oppure ...altra autorità cui compete
irrogare la sanzione...

Visto il provvedimento emesso in data

con il quale è stata irrogata al signor

la sanzione amministrativa di Lire per violazione dell'articolo
della Legge; violazione accertata il

in Poiché della sanzione predetta risponde in via solidale
(o sussidiaria)

ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 20 agosto 1976, n. 28; (1)

Visto l'articolo 13 della Legge Regionale 20 agosto 1976, n. 28;

Visti gli articoli 2 e seguenti del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;

Ingiunge

Al signor (2)

di pagare la somma di Lire oltre le spese di notifica, entro trenta giorni dalla notifi-
cazione del presente atto, con avvertimento che, in caso di mancato pagamento, si procederà ad esecuzione
forzata a sensi degli articoli 5 e seguenti e 16 e seguenti del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Contro la presente ingiunzione può essere proposta opposizione giudiziale entro trenta giorni, ai sensi dell'artico-
lo 4 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

La presente ingiunzione viene notificata anche a (3)

..... debitore in via sussidiaria a' sensi del provvedimento di
cui in premessa, con avvertimento che si procederà in via esecutiva nei suoi confronti, ove l'obbligato princ-
ipale non effettui il pagamento ingiuntogli e risultino infruttuosi gli atti di esecuzione esperiti nei suoi confronti.

Data

(firma)

Visto si rende esecutivo

(il Cancelliere)

(il Pretore)

Relazione di Notificazione

Su richiesta di
(autorità che ha emesso l'ingiunzione)

Io sottoscritto (4).....

ho notificato il provvedimento e l'ingiunzione che precedono al
nel suo domicilio in

ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di
..... ed altresì al (5)

nel suo domicilio in

ivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani di

(1) Se ricorrono le ipotesi di cui all'art. 7 della legge.
(2) Nel caso di debitori solidali ai sensi dell'art. 7 primo comma, i soggetti andranno indicati uno dopo l'altro
con la dizione «in via fra loro solidale».
(3) Questa parte va inserita solo se ricorre l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge (debitori
sussidiari).
(4) Ufficiale Giudiziario oppure Messo di Conciliazione.
(5) Quando i soggetti ingiunti siano più di uno, ovvero perché ricorrono le ipotesi di cui all'art. 7 della legge.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

IL PRESIDENTE

Milano , 20 Agosto 1976

Ai Signori SINDACI
della Lombardia

Loro Sedi


1.5

Mi prego informare che gli Organi Consiliari e gli uffici del Consiglio Regionale della Lombardia sono trasferiti dallo stabile di viale Premuda 27, Milano, allo stabile di via Ugo Bassi 2, Milano (numero del nuovo centralino 02 - 6975).

alt'

Conseguentemente prego di voler far prendere nota agli uffici competenti che la corrispondenza diretta alla Presidenza del Consiglio, all'Ufficio di Presidenza , ai Gruppi Consiliari alle Commissioni Permanenti e agli Uffici, dovrà essere inviata al nuovo indirizzo.

Con i migliori saluti.


(Sergio Marvelli)

30.8.76

Seor.: fuso nota e avvertito
Telefonista Raimondo.

Att

1.5

Legnano, 27 ottobre 1976

Egr. Sig.

Rag. PIETRO COZZI
Presidente Famiglia Legnanese
Corso Sempione, 189

C I T T A


Ho ricevuto la Vs. lettera del 21 corr. mese e, ringraziando per le espressioni in essa contenute, rinnovo l'impegno a mantenere quei rapporti di cordialità che, sia a livello personale sia come Amministratore pubblico, ho sempre avuto verso codesto Sodalizio.

Nel contempo, mi scuso di non poter presenziare, come del resto tutti gli Assessori comunali perchè impegnati in una riunione di Giunta, alla manifestazione di domani sera, alla quale sarà presente il navigatore solitario AMBROGIO FOGAR, al quale porgo i miei più cordiali saluti ed esprimo il mio più vivo apprezzamento per l'eccezionale impresa da Lui compiuta.

Formulo i migliori auguri per una buona riuscita della serata e colgo l'occasione per ricambiare cordiali saluti.

(Dr. G. Poggi)

E.to G. Poggi



Famiglia Legnanese

CORSO SEMPIONE, 189 - TEL. 545.178

20025 LEGNANO, 21 Ottobre 1976.....

Egr. Sig.
Dott. GIUSEPPE POGGI
Sindaco del Comune di
LEGNANO

Abbiamo appreso con piacere la notizia della Sua nomina a Sindaco della nostra città.

Ci congratuliamo vivamente con Lei ed all'insegna di quella cordialità che ha sempre caratterizzato i rapporti tra le autorità locali ed il nostro sodalizio, Le formuliamo i migliori auguri, porgendoLe distinti ossequi.

cordialmente

Il Presidente
rag. Pietro Cozzi

ATA

Collegio avuto il 8/10/76

Ri

Industrie Elettriche di Legnano

IL DIRETTORE GENERALE

15 Settembre, 1976

Ill.mo
Dr. Ing. Cesare Croci Candiani
Sindaco del Comune di Legnano
LEGNANO

1.5.

Mi permetto far seguito alla mia del
23 Giugno u.s. rimasta tuttora priva di riscontro
per rinnovarLe la richiesta di un incontro per
trattare alcuni problemi che interessano la Società
che rappresento.

Confidando in un Suo favorevole riscontro,
colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali
saluti.

Giorgio Cavina

(Ing. Giorgio Cavina)

~~Telefoni
per es. legge~~

Industrie Elettriche di Legnano

IL DIRETTORE GENERALE

23 Giugno, 1976

Ill.mo

Dr. Ing. Cesare Croci Candiani
Sindaco del Comune di Legnano

LEGNANO

Con la presente e nella mia qualifica di
Direttore Generale delle Industrie Elettriche di Legnano,
chiedo di poter avere un colloquio con l'ill.mo
Sig. Sindaco del Comune di Legnano.

Vorrei poterLa incontrare per discutere alcuni
problemi rivenienti dall'applicazione del nuovo P.R.G.
ed in particolare dall'esecuzione del sottopasso della
Via S. Michele del Carso.

In attesa di un Suo cortese riscontro la prego
gradire i miei più cordiali saluti.

G. Cavina

(Ing. Giorgio Cavina)

Sig. Sgr. Gen. R.
ha bene

C. G. I. L.

FEDERAZIONE ITALIANA PENSIONATI DI TUTTE LE CATEGORIE
SINDACATO PROVINCIALE DI MILANO

Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 MILANO - Telefono 79.58.42

15/10
CAMERA DEL LAVORO

Milano, li 14/10/71

atti

Egregio Signor
Sindaco di
Legnano (Mil.)

Il giorno 22 c.m. terremo a Legnano una Assemblea di pensionati per discutere i problemi della categoria.

Dopo l'assemblea ci recheremo in Municipio per presentare le richieste che vorremmo fossero sostenute dal Consiglio Comunale.

Pertanto con la presente siamo a chiederLe un appuntamento per le ore 17 di Venerdì 22 Ottobre.

La ringraziamo anticipatamente e Le porgiamo Distinti Saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Merile Corradi)

Merile Corrad.

15/10
telefonato,
confermando

att.

Man
18/10

Al Consiglio Pensionati
della CISL - sentitamente
Le ringrazio, e Le porgo
i migliori ossequi.

Le porgo il 11 ottobre 1971

Risultato che categoria junioristi habet
in corso grande vertenza per riassetto ju-
nioris punto ritenendo equa richiesta
inoltre prezzi esaminate con massima
considerazione, auspicando rapida solu-
zione problemi categoria

U
22/10

C. G. I. L.

Federazione Italiana Pensionati di tutte le categorie
**SINDACATO PROVINCIALE
DI MILANO**

CAMERA DEL LAVORO Corso di Porta Vittoria, 43
cap. 20122 Telefono 795.842

Milano, li 22/10/ 1971

Sig. Dep. G. M. R.
Può portare in G.M.
(per la fornitura
di un o. del g.)

22/10 U

- Egregio signor Sindaco di - LEGNANO
- ✓ On.le Emilio COLOMBO - Presidente del Consiglio
 - ✓ On.le Francesco DE MARTINO - Vice Presidente del Consiglio
 - ✓ On.le Donat CATTIN - Ministro del Lavoro
 - ✓ On.le FERRARI AGRADI - Ministro del Tesoro

Il giorno 22/10/ 1971, si è tenuta l'Assemblea dei pensionati di
LEGNANO per discutere i problemi della categoria.

D'accordo su quanto concordato dalle tre Confederazioni e dalle Federa-
zioni dei Pensionati (CGIL - CISL - UIL) sulle richieste fatte riguar-
danti :

- 1°)- Unificazione dei minimi e elevazione ad un congruo livello collegato
sempre alla retribuzione dei lavoratori dell'industria.
- 2°)- Aumento delle pensioni contributive partendo da un 40% per quelle
liquidate prima del 1952 - a scalare il 2% ogni anno fino al 6%
per quelle liquidate nel 1968
- 3°)- Revisione della scala mobile collegando la pensione sempre alla
retribuzione dei lavoratori dell'industria
- 4°)- Assegni familiari per i figli dei titolari di reversibilità.

PROTESTANO per le lungaggini governative nella corresponsione della
"UNA-TANTUM" di £. 13.000 a tutti i pensionati a sanatoria
della mancata scala mobile del 1970, già approvata dalla Com-
missione Lavoro della Camera con parere unanime favorevole
e dallo stesso Governo a voce del Ministro del Lavoro Donat
Cattin, ancora prima delle ferie estive.

INVITANO le Autorità in indirizzo a voler adoperarsi affinché :

- 1°)- La Camera dei Deputati approvi subito tale "UNA-TANTUM"
- 2°)- Che il Governo si incontri con le tre Confederazioni del Lavoro (CGIL - CISL - UIL) per prendere in esame e portare a soluzione i quattro punti sopracitati.


SOTTOLINEANO che lo stato in cui sono venuti a trovarsi i pensionati a causa della mancata soluzione dei problemi sopracitati nella Legge del 30-4-1969 n° 153 - e per il continuo aumento dei prezzi, non è più tollerabile.

SINDICHIARANO pertanto mobilitati attorno alle Organizzazioni Sindacali per ogni iniziativa che verrà presa.

INOLTRE SOTTOLINEANO che un aumento delle pensioni in questo momento darebbe un impulso all'incremento del mercato interno in quanto i pensionati sono costretti dalle pensioni in sufficienti a rinunciare persino ai generi di prima necessità.

P/ La Presidenza

Badioli Pietro
Via Bagliamento 1/6
S. Giorgio



F. I. P.

SINDACATO PROVINCIALE PENSIONATI DI TUTTE LE CATEGORIE
C. SO DI PORTA VITTORIA, 43 - 20122 MILANO - TELEF. 795842

Milano, Gennaio 1972

Egregio Signor Sindaco,
in seguito all'incontro avvenuto in occasione dell'assemblea dei pensionati residenti nel Suo Comune, gradiremmo conoscere il deliberato del Consiglio Comunale sull'O.d.G. riguardante la vertenza sulle pensioni.

Molti Comuni già ci hanno inviato copia del dibattito e l'O.d.G. approvato dal Consiglio Comunale inviato alle Autorità governative nel quale si auspica la rapida soluzione dei problemi posti dalla categoria.

La informiamo inoltre che si è costituito il C.I.P.A. (Comitato di Iniziativa per i Problemi degli Anziani) di cui Le inviamo il Comunicato Stampa. Anche su questi problemi sarebbe necessario conoscere come l'Amministrazione Locale intende affrontarli , quali sono le difficoltà che si incontrano e quelle che si possono incontrare e soprattutto se la volontà politica di affrontarli viene espressa.

Dovendo riconvocare l'assemblea dei pensionati vorremmo essere in grado di far conoscere agli stessi le decisioni e gli impegni assunti dal Comune sui problemi posti dalla delegazione.

RingraziandoLa porgiamo distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Corrado Verile

COMUNICATO STAMPA

Su decisioni del Convegno Regionale del 5 maggio 1971 tenutosi a Milano sulla situazione dei pensionati e degli anziani nella Società; si è costituito in Milano il Comitato di Iniziativa per i Problemi degli Anziani (C.I.P.A.).

Il Comitato è composto dai rappresentanti dei Sindacati Pensionati CGIL-CISL - UIL, dai rappresentanti della Segreteria Regionale e Confederale della CGIL, da Geriatrici, Assistenti Sociali, Consiglieri Comunali, Provinciali e Regionali.

IL COMITATO SI PROPONE

- di sensibilizzare e rendere partecipi gli anziani ai problemi che li riguardano, con particolare riferimento a quelli economici, della casa, della sanità e dei servizi sociali;
- di richiamare le forze politiche, l'opinione pubblica all'importanza di questi problemi che interessano il presente e il futuro di tutti i cittadini;
- di promuovere nel quadro dell'azione sindacale, il riconoscimento dei diritti dell'anziano all'interno della nostra Società, sollecitando a tal fine l'impegno delle centrali sindacali e dei Patronati, affinché l'azione sia tesa alla soluzione di tutti i problemi che interessano gli anziani e non solo quelli economici delle pensioni;
- di investire i pubblici poteri affinché sia attuata una politica globale ed organica a favore degli anziani.

PERTANTO IL COMITATO HA DECISO:

- di divulgare gli atti del Convegno del 5 Maggio 1971;
- di promuovere una serie di iniziative che si articoleranno in riunioni periferiche di base, le quali culmineranno in delegazioni, cortei, e si recheranno dalle Autorità locali, Comuni, Provincia, Regione, Consigli di Zona, Enti Mutualistici, Istituti Case Popolari, ecc. con le seguenti rivendicazioni:
 - a) richiesta di Divisioni Geriatriche e attrezzature ospedaliere specialistiche per anziani, trasformazione e modernizzazione dei cronici.
 - b) Attuazione di un servizio ambulatoriale e domiciliare sanitario e sociale specialistico, impegnando i Comuni, la Provincia e in attesa del Servizio Sanitario Nazionale - delle Unità Sanitarie Locali, nell'ambito della Regione; utilizzazione delle attrezzature degli Enti Mutualistici;

- e) Scioglimento dell' O.N.P.I. e suo passaggio alle Regioni.
- d) Promuovere corsi di specializzazione per personale geriatrico;
- e) Case albergo in grado di ospitare anziani e lavoratori al fine di non isolare l'anziano, - nell'ambito dei Piani di costruzione di case per lavoratori previsto dalla Riforma della Casa, chiediamo che una percentuale sia riservata al lavoratore collocato a riposo, con affitto adeguato alla pensione - inoltre chiediamo l'attuazione del risanamento dei vecchi quartieri con il concorso simbolico alla spesa per i pensionati con pensioni al minimo.

Il Comitato, consapevole che l'autonomia economica dell'anziano rimane il presupposto fondamentale per la sua dignità, ritiene che la lotta immediata per l'aumento delle pensioni deve essere vista nel quadro del raggiungimento della completa Riforma Previdenziale, e il conseguimento della Sicurezza Sociale.

Pertanto, i pensionati, i lavoratori, i cittadini tutti devono ritenersi mobilitati perchè le proposte delle Confederazioni CGIL - CISL - UIL, siano realizzate.

p/ LA PRESIDENZA

Corrado Menile


Senzes, 4/6/76

COMUNE DI SANZENO
Provincia di Trento

IL SINDACO

Espresso

Espresso Liquor Lindos, 1.5

 Mi piace esprimere anche a nome dei miei
cittadini a Lei e all'Amministrazione Comunale di
Legnano, il più vivo ringraziamento per la cordiale
accoglienza riservata in occasione della nostra visita
del 30 maggio u. s.

Augurando al Suo Comune le migliori fortune,
le invio, Espresso Liquor Lindos, il mio più cordiale
saluto.

Giuseppe Wegh




Città di Legnano

Il Sindaco

1-5-2-2
Legnano, 25/5/1976

Signor Colonnello,

desidero ringraziarLa vivamente per
il Suo cortese interessamento a favore di
VEZZARO Giuseppe e colgo l'occasione per
porgerLe distinti saluti.


(Ing. C. Croci Candiani)

Al Ten. Colonnello
ROMANO LIBETTA
Comando Legione Carabinieri
Via della Moscova, 19

20121 M I L A N O

1.5.2.2

III Corpo d'Armata

Il Generale Comandante

Milano, 23 maggio 1976

Signor Sindaco,

la Sua significativa partecipazione e la presenza del Gonfalone civico alla cerimonia di consegna delle Bandiere di Guerra alle nuove Unità, sono state profondamente apprezzate ed è con vivo piacere che Le invio il mio sentito ringraziamento.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Gen. C.A. Antonino ANZA'

Egr. Ing.
Cesare CROCI CANDIANI
Sindaco di
LEGNANO

[Handwritten signature]



associazione legnanese
dell'industria (a. l. i.)

20025 legnano - via giolitti, 13

l-5-c-2

Legnano, 11 maggio 1976

Il direttore

Egregio Ingegnere,

ho il piacere di comunicarLe che lunedì 17 maggio p.v. presso la sede dell'A.L.I. si svolgerà una giornata di studio dedicata all'esame dei problemi economico-finanziari e di bilancio nelle imprese. I temi che formeranno oggetto dell'incontro, organizzato dall'Associazione e dalla Banca di Legnano in collaborazione col Mediocredito Regionale Lombardo, sono riportati nel programma allegato alla presente.

Il seminario si concluderà con il pranzo, offerto dai due enti organizzatori dell'incontro, presso la Cascina S.Croce- Corbetta, gentilmente messa a disposizione dal Comm. Piero Belloni.

Augurandomi che Le sia possibile essere presente, Le invio i miei più cordiali saluti.

(E. Di Bartolomei)

EGR. SIG.
ING. CESARE CROCI CANDIANI
Sindaco di Legnano

20025 LEGNANO

All/
2096 /E/52-TC/sa

" Problemi economico-finanziari
e di bilancio delle imprese "

INCONTRO

organizzato dall'Associazione Legnanese dell'Industria
e dalla Banca di Legnano in collaborazione con il
Mediocredito Regionale Lombardo

LUNEDI' 17 MAGGIO 1976 *

*presso la Sede dell'A.L.I. in Legnano, Via Giolitti 18

PROGRAMMA *

* MATTINO (ore 10,30 - 12,30 circa)

- 1) Il credito bancario in relazione alla gestione finanziaria dell'impresa.
(relatore: Dott. Erminio Galassi - Direttore Sede Milano Banca di Legnano)
- 2) Formule d'intervento creditizio tradizionali e innovative.
(relatore: Dott. Pier Luigi Torelli - Vice Direttore addetto alla Direzione Generale della Banca di Legnano)

* POMERIGGIO (ore 14,30 - 18,00 circa)

- 3) Forme e procedure di finanziamento con il credito a medio termine (varie Leggi e procedure).
(relatore: Dott. Pier Luigi Novello - Capo Servizio Fidi Mediocredito Regionale Lombardo)
- 4) Nuova normativa in tema di relazione degli Amministratori sul bilancio.
(relatore: Dott. Avv. Luigi Chiaraviglio - Dottore commercialista e Avvocato in Milano)
- 5) Intervento conclusivo del Sottosegretario di Stato al Ministero Industria, Commercio e Artigianato On.le Dott. Egidio Carenini e dell'Assessore allo Artigianato, Commercio e Industria della Regione Lombardia Dott. Mario Campagnoli.

Coordinamento e presentazione

Dott. Ing. Gian Carlo Colombo - Presidente A.L.I.
Dott. Ermanno Di Bartolomei - Direttore A.L.I.
Dott.ssa Tullia Chiocchetti - Settore economico-finanz. A.L.I.
Dott. Alberto Lazzarini - Dottore commercialista



Istituto "Barbara Melzi"
delle Figlie della Carità Saronnesiane

Alte

20025 LEGNANO - Corso Sempione, 102 - Telef. Direzione 48.049.
Scuole parificate: Elementari - Medie - Istituto Magistrale - Add. Segretarie d'Azienda - Corsi autorizzati: Sarta per donna - Steno-dattilo - Convitto - semi Convitto.

21049 TRADATE - Via Barbara Melzi, 1 - Telef. 81.155.
Istituto Educativo Assistenziale - Scuola Elementare autorizzata - Media femminile (statale) - Corsi autorizzati dal Cons. Prov.: Steno-dattilo - Taglio - Maglieria - Ricamo.

1-5-2-2

li S. Pasqua 1976

Auguri vivissimi da parte della Comunità Religiosa,
alunne, genitori e corpo Insegnante.

Buona Pasqua a Lei e a tutti i Suoi collaboratori.

Ringraziata

Madre Giuditta Baio

M. Gisvitta Baio

Bozano 8.3.1976

Ringraziamo sentitamente la S. S.
per la sensibilità dimostrata nei confronti
del nostro dolore.

Famiglia Costa.

1-5-2-2.



PROVINCIA DI MILANO

IL PRESIDENTE

Milano, 23 ottobre 1975

*ok M. Vitali
pres. Giunta 23/10
27/10*

Egregio signor Sindaco,

mi riferisco alla Sua nota dell'8 ottobre scorso per significarLe la disponibilità di questa Amministrazione ad un incontro con la Giunta della Sua Municipalità.

La prego di mettersi in contatto con la mia segreteria al fine di concordare la data dell'incontro.

In attesa di incontrarLa, mi è gradito inviarLe i più cordiali saluti.

(Roberto Vitali)

du

Egregio signor
ing. C.Croci CANDIANI
Sindaco della Città di
LEGNANO



associazione legnanese
dell'industria (a. l. i.)

20025 legnano - via giolitti, 18

1-5-2-2

Legnano, 11 febbraio 1976


Il direttore

Egregio Ingegnere Croci Candiani,

ho il piacere di invitarLa a partecipare all'incontro che si terrà presso l'Associazione giovedì 19 febbraio, alle ore 17.

In tale occasione il prof. Mario Casari, ordinario della Cattedra di Organizzazione Economica Internazionale all'Università di Padova farà per noi " Il punto sulla situazione economica".

In attesa di rivederLa, La prego gradire i migliori saluti.


(E. Di Bartolomei)

EGR. SIG.
ING. CESARE CROCI CANDIANI
Sindaco di Legnano
20025 LEGNANO

692/0/31-SP/sa

alti

1-5-22


Atti

Legnano, 30 gennaio 1976

Eccellenza,

a nome dell'Amministrazione Comunale di Legnano e mio personale, Le giungano sinceri e fervidi voti augurali nel momento in cui Ella inizia l'assolvimento delle funzioni di Prefetto di Milano e di Commissario di Governo presso la Regione Lombardia.

(Ing. G. Croci Candiani)



A
S.E. DOMENICO AMARI
Prefetto di

M I L A N O



Il Prefetto di Milano

Milano, 5 Gennaio 1976

Ai Signori:

- Capi delle pubbliche Amministrazioni
- Consoli
- Esponenti dei Partiti Politici
- Segretari delle Organizzazioni sindacali
- Presidenti delle Associazioni di categoria dei datori di lavoro
- Presidenti degli Ordini Professionali
- Presidenti e Direttori degli Enti Economici e Finanziari
- Presidenti delle Associazioni Patriottiche, Combattentistiche, d'Arma, Culturali, Assistenziali, Sportive

MILANO

Nell'assumere le funzioni di Prefetto di Milano, mi è particolarmente gradito inviare alle SS. LL. il mio cordiale saluto.

Domenico Amari

1.5-2.2

Att.

Legnano, 30 gennaio 1976

Eccellenza,

mi è gradito inviarLe i più sinceri e fervidi voti augurali per la Sua nuova attività di Consigliere di Stato.

Il ricordo della Sua persona e della Sua permanenza qui a Milano non sarà tanto facilmente dimenticato.

Gli Amministratori legnanesi, nei pochi ma non per questo meno interessanti rapporti intercorsi con Lei per ragioni pubbliche, ed i cittadini negli incontri e nelle conversazioni che hanno avuto anche qui a Legnano nella sede della Famiglia Legnanese, hanno sempre espresso lusinghiere considerazioni quanto a cordialità umana, franchezza di giudizi, dedizione al bene comune e di tali apprezzamenti desidero renderLe testimonianza.

Sono certo che nell'esercizio delle nuove funzioni, Ella porterà lo stesso impegno e la stessa dedizione.

Accolga i più fervidi auguri e i più cordiali saluti.

(Ing. Cesare Croci Candiani)

A
S.E. LUIGI PETRICCIONE
Via Valdagno, 14

R O M A

1-5-2.2


Legnano, 9 marzo 1976

ALLA
FONDAZIONE PAGANI
MUSEO D'ARTE MODERNA

CASTELLANZA

Sono lieto di far parte del Comitato d'Onore della XII^{ma} Mostra Internazionale di Scultura all'aperto, che sarà presentata nel prossimo mese di giugno, ed auguro fin d'ora alla Rassegna il più lusinghiero successo.

Mi è gradita l'occasione per ricambiare i miei migliori saluti.



(Ing. C. Croci Candiani)

FONDAZIONE PAGANI ■ MUSEO D'ARTE MODERNA

20025 LEGNANO - CASTELLANZA

(MILANO - ITALIA)

TEL. (0331) 543.098

Dott. Ing. CESARE CROCI CANDIANI
Sindaco
Comune di Legnano
20025 - L E G N A N O


Milano, Marzo 1976


Egregio Dottor Candiani,

la Fondazione Pagani presenta quest'anno la XIIma Mostra Internazionale di Scultura all'aperto, che ogni anno trova spazio nel parco della Fondazione stessa a Legnano - Castellanza a partire dalla prima domenica di Giugno.

Saremmo veramente onorati di avere la sua adesione al Comitato d'Onore della Rassegna che, come lei sa, è significativa delle più recenti tendenze nel campo dell'arte plastica nazionale ed internazionale.

Ringraziandola sin d'ora, porgiamo i migliori saluti.

pres. Comune Castellanza


La Fondazione Pagani




ATTI DEL COMUNE DI LEGNANO

UfficioSegreteria.....

N. XXXXXX
10765/364

Data, 22/7/1976.....

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
AVV. MANLIO PAROLA
ASSESSORE EDIL. PRIV. E URBANISTICA

S E D E

OGGETTO : Interpretazione art. 32 - 2° comma - della Legge Regionale 15/4/1975, n.51.

Mi riferisco al problema interpretativo da Ella sollevato con nota 5/7/1976, n. 10765/364, relativamente all'art. 32, 2° comma, della Legge Regionale n.51.

Non mi è possibile in questo momento di carenza istituzionale, interpellare in proposito la Giunta Municipale. Ritengo, tuttavia, di poter dare la risposta che segue, sentito il parere del Segretario Generale.

La norma cui si fa riferimento prevede due ipotesi:

- "manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro, completamento ed ampliamento di edifici civili";
- "idem, per unità produttive esistenti!"

Non sembra doversi porre in dubbio che il completamento e l'ampliamento di edifici residenziali presuppongono necessariamente una continuità fisica tra le opere esistenti e quelle da realizzare. Per gli opifici industriali, invece, si possono ipotizzare due casi:

- il primo riguardante la continuità fisica con un precedente stabile di carattere industriale;
- il secondo riguardante il completamento o l'ampliamento non dell'edificio, ma del complesso produttivo in atto, inteso in senso unitario.

E' chiaro che per quest'ultima ipotesi, l'Amministrazione Comunale deve abbondantemente cautelarsi in sede di esame della licenza edilizia, pretendendo dal richiedente attestazioni o descrizioni dell'uso dell'ampliamento rispetto al complesso produttivo in atto.

Deve, inoltre, chiaramente subordinare la licenza a questo fine, riservandosi anche un controllo a posteriori che possa portare alla revoca della licenza edilizia qualora la finalità fosse vanificata e la condizione non verificata.

IL SINDACO



- ALLEGATI: 1) Planimetria in scala 1:1000 proprietà O.E.L. S.p.A.
2) Richiesta parere preventivo n.8/76 ditta O.E.L. S.p.A.
3) Planimetria in scala 1:1000 proprietà Velcotex S.p.A.
4) Richiesta licenza edilizia n.157/76 ditta Velcotex;

Art. 32 L.R. 51/75 - 2° comma

".....Omissis sono subordinati a programmi di attuazione gli interventi interessanti le zone insediative residenziali e produttive, esterne al perimetro dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22/10/71, n.865 e successive modificazioni , ad eccezione degli interventi di ordinaria , straordinaria manutenzione, ristrutturazione, restauro, completamento e ampliamento di edifici od unità produttive esistenti e degli interventi di iniziativa pubblica nonchè di quelli relativi all'attività agricola.

Omissis....."